



*Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
Servizio SUAP Commercio e Attività Produttive*

ALLEGATO B)

DISCIPLINARE DI GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO DI LISSONE

Premesso che:

- l'art. 1, co. 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) ha demandato a successivo Decreto non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti uniformi e degli standard per la realizzazione dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- in attuazione della già menzionata L. 296/2006, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, fissa i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e, contestualmente, pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71, del 30/07/2015, ha istituito il mercato agricolo di vendita diretta di Lissone, sito in via Pascoli;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 80, del 11/12/2024, veniva approvato il Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta nel Comune di Lissone;
- la legge 17/05/2022, n. 61, "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta" è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità;
- ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, del Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta del Comune di Lissone,

l'amministrazione individua, tramite evidenza pubblica, il gestore dell'area mercatale;

- gli obblighi del gestore del mercato sono disciplinati dalla normativa vigente, dal Regolamento del mercato agricolo di vendita diretta, dalle previsioni contenute nell'art 7 dello stesso Regolamento;

Visti:

- Il d.lgs. 267/2000;
- Il Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Lissone;

In esecuzione:

- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 80, dell'11/12/2024;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 113, del 09/07/2025;

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare di mercato è volto a regolare la gestione del mercato agricolo di vendita diretta di Lissone da parte del gestore di mercato dell'area mercatale.

L'uso dell'area mercatale è subordinato alle condizioni e alle modalità esposte nel Regolamento e dal presente disciplinare come parte sostanziale.

Art. 2

Normativa applicabile

Si applicano alla gestione del mercato le disposizioni del Codice civile, il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l'art. 1, co. 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7, il Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Lissone, le disposizioni contenute nel provvedimento concessorio e nel presente disciplinare, ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare gli obblighi normativi vigenti in materia igienico sanitaria.

Art. 3

Durata del disciplinare

Al presente disciplinare ne segue il termine quinquennale di efficacia. Il termine decorre dalla sottoscrizione del disciplinare dalle parti.

Art. 4

Svolgimento del mercato

Il mercato agricolo di vendita diretta di Lissone si svolge settimanalmente nella giornata di venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Art. 5

Operatori agricoli ammessi al mercato

Al mercato agricolo di vendita diretta sono soggetti ammessi alla vendita gli imprenditori di cui all'art. 2135, del Codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi. In particolare, sono ammesse le aziende che rispettino le seguenti caratteristiche:

- a. possesso dei requisiti previsti all'art. 1, ed all'art. 4, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b. avere l'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia oppure delle Province extra regionali immediatamente limitrofe.

È consentita, in via temporanea e del tutto residuale rispetto al numero complessivo dei partecipanti, la partecipazione di soggetti di cui al comma precedente aventi l'ubicazione dell'azienda agricola al di fuori dell'ambito territoriale amministrativo indicato, esclusivamente per la vendita di prodotti di stagione tipici della propria regione a condizione che tali prodotti non siano, altresì, presenti sul territorio della Regione Lombardia o siano concorrenziali rispetto ai prodotti posti in vendita all'interno del medesimo mercato.

L'attività di vendita diretta all'interno del mercato contadino è esercitata dai titolari, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e

assistenziali.

Come previsto dall'art 4, comma 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n, 228, non possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L'esercizio dell'attività non è consentito agli imprenditori agricoli nei cui confronti sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6

Prodotti posti in vendita

Possono essere posti in vendita prodotti freschi oppure ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione che abbiano le seguenti caratteristiche:

a. provenire da coltivazioni o allevamenti dell'ambito territoriale della Regione Lombardia, oppure delle Province extraregionali immediatamente limitrofe o da altre Regioni;

b. provenire dalla propria azienda dei soci imprenditori agricoli, dell'ambito territoriale di cui al precedente punto;

c. essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;

d. i prodotti trasformati dovranno essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Nel caso di prodotti trasformati, l'imprenditore agricolo deve dimostrare attraverso apposita documentazione fiscale, l'origine della propria materia prima. Di norma non sono ammesse operazioni di trasformazione dei prodotti durante il mercato.

e. Conservazione dei prodotti: l'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

f. ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile. I prodotti esposti per la vendita devono essere individuati con apposito cartello o con altre modalità idonee allo scopo. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti alla tipicità (DOP IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, è garantita al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull'area di vendita, l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

- ortofrutticoli freschi, funghi.
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta e di verdura, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e simili);
- prodotti lattiero-caseari: latte fresco e derivati, ovvero formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt;
- carni e derivati.
- salumi.
- pane e prodotti da forno.
- vino, birra ed aceti.
- olio di oliva d'origine.
- uova.
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura.
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati.
- piante e fiori.
- farine.
- legna da ardere.
- vino e distillati
- lumache
- riso
- cereali
- pesci

È prevista la facoltà di vendere al dettaglio non solo i prodotti agricoli della propria azienda, ma anche diversi prodotti acquistati da altri imprenditori, all'unica condizione che il fatturato generato dalla cessione delle proprie produzioni risulti in ogni caso "prevalente" rispetto al fatturato relativo all'acquisto di altri prodotti agroalimentari (art. 4 comma 1

D.lgs. n. 228/2001 e ss. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 145/2018); qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro, per gli imprenditori individuali ovvero 4 milioni di euro per le società, l'attività rientra nell'ambito delle attività commerciali subentrando il D.lgs. 114/1998, che regola tale esercizio (art.4, comma 8, del D.lgs. 288/2001). In conformità con quanto previsto dall'art. 34, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitarie.

È, altresì, consentita la partecipazione ai mercati contadini da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuti dal Ministero competente, operanti anche al di fuori dell'ambito regionale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/96.

Art. 7

Numero minimo garantito di operatori agricoli ammessi al mercato

È garantita la presenza di un numero minimo di operatori ammessi al mercato **pari a cinque**.

Art. 8

Posteggi dell'area mercatale

Al presente disciplinare è allegata la planimetria dell'area di mercato che individua i posteggi degli operatori agricoli ammessi e le loro dimensioni.

Nell'ambito del mercato, sono ammesse le seguenti strutture di vendita:

- a. banco con gazebo o attrezzatura similare;
- b. Auto market o rimorchi attrezzati.
- c. Le strutture dovranno essere idonee all'uso, decorose, pulite e il più possibile omogenee fra loro per forma e colore.

d. Il banco di vendita dovrà avere, forma e dimensioni che consentano uno svolgimento ottimale delle operazioni di commercializzazione e la migliore esposizione del prodotto ed essere dotato di contenitori per la raccolta di rifiuti.

e. È consentita esclusivamente l'esposizione, all'interno dello spazio concesso, di insegne, marchi e simboli sociali, nonché l'installazione di elementi a bandiera, con l'identificazione dell'azienda agricola e del nome del produttore, al solo scopo di informare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, e purché il loro impatto visivo sia il più contenuto possibile.

f. Gli automezzi potranno essere parcheggiati all'interno del posteggio concesso.

Art. 9

Verifica delle presenze

Il gestore del mercato deve verificare che gli operatori agricoli ammessi al mercato siano presenti nelle giornate e nelle ore di apertura del mercato, salva assenza giustificata tramite comunicazione inviata dall'operatore almeno trenta minuti prima dell'orario di apertura del mercato medesimo.

Il gestore del mercato verifica le presenze degli operatori presso il mercato con frequenza almeno quindicinale.

Art. 10

Verifica da parte del gestore del mercato del rispetto del disciplinare di mercato.

Il gestore effettua i controlli sui prodotti messi in vendita di cui all'art. 6, del presente disciplinare con frequenza almeno quindicinale.

Il gestore effettuerà verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 8, da parte degli operatori di mercato con frequenza almeno semestrale.

Il gestore del mercato assicura che l'area mercatale sia mantenuta pulita e in ordine e verifica che l'area sia sgombra e priva di rifiuti al termine della giornata di mercato.

Il gestore di mercato provvede agli oneri derivanti dall'approvvigionamento di luce, acqua e della raccolta rifiuti per conto degli operatori agricoli ammessi al mercato oltre al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico alla soc. attualmente titolare della gestione del servizio di riscossione

dei tributi locali.

Art. 11

Sicurezza dell'area di mercato

Il gestore di mercato verifica che l'allestimento dell'area mercatale non presenti pericoli per la sicurezza degli operatori e dell'utenza, in particolare il gestore si assicura che la collocazione dei posteggi e l'utilizzo dei veicoli da parte degli operatori non precluda, in particolari casi di emergenza, l'accesso ai mezzi di soccorso e di pronto intervento.

Art. 12

Requisiti igienico sanitari

Il mercato deve rispettare la normativa igienico sanitaria vigente, il gestore deve verificare che:

- le superfici a contatto col cibo siano pulite, facili da mantenere e se necessario da disinfettare;
- siano osservate misure per la pulizia delle superfici e degli strumenti da lavoro;
- per la vendita di prodotti deperibili, sia sfusi che confezionati, tutti gli operatori garantiscano la necessaria protezione e conservazione.

Art. 13

Organizzazione di attività di promozione

Ai fini della promozione del Mercato agricolo di cui alla lett. g), dell'art 7, del Regolamento, il gestore organizza almeno una attività annuale di promozione dei prodotti locali in vendita presso il mercato agricolo e ulteriori attività di promozione del territorio concordate con l'amministrazione comunale.

Il Gestore, ai fini della lett. h), dell'art 7, del Regolamento, organizza annualmente almeno cinque iniziative collaterali di carattere culturale, didattico, dimostrativo e di promozione legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

In collaborazione con il Distretto Urbano del commercio il Gestore potrà organizzare almeno cinque iniziative collaterali finalizzate alla promozione dei prodotti agricoli lombardi nonché azioni sperimentali mirate a favorire l'accordo e l'incontro di

produttori e distributori nella logica della filiera e del sistema territoriale.

Art. 14

Comunicazioni e segnalazioni

Il gestore individua i sigg.:....., email:
....., ed email:
..... quali referenti di mercato per le comunicazioni da effettuare all'Amministrazione.

L'attività di controllo sul rispetto del disciplinare, e del Regolamento è effettuata dal Comune di Lissone nei confronti del gestore e nei confronti dei singoli operatori. Al gestore spetta segnalare all'amministrazione comunale qualsivoglia violazione delle già menzionate disposizioni, oltre al controllo, alla verifica e alla gestione del mercato.

Art. 15

Canone unico

Il gestore conduttore di mercato corrisponderà all'amministrazione il canone per l'utilizzo dell'intero suolo mercatale di cui le misure sono previste nella scheda n. 3, del Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Il mancato pagamento del canone concessorio entro i termini stabiliti è valutato dall'amministrazione, a priori e in astratto, quale elemento di gravità tale da compromettere il presidio degli interessi pubblici coinvolti e comporterà la decadenza dalla Gestione.

Art. 16

Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato, a persone o a cose.

Art. 17

Obblighi degli operatori agricoli ammessi al mercato

Gli operatori agricoli sono obbligati al rispetto delle disposizioni regolamentari e alle disposizioni del disciplinare richiamati nel rapporto obbligatorio tra gestore e singolo

operatore. Gli operatori agricoli, nell'esercizio delle attività di vendita nell'area di mercato,

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita dovranno essere effettuate nella mezz'ora precedente a quella di inizio e nell'ora successiva al termine del mercato; pertanto, non sarà possibile abbandonare l'area del mercato prima del tempo, salvo casi eccezionali.

Le aziende che partecipano al mercato agricolo si dovranno impegnare:

- A rispettare gli orari del mercato agricolo e ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità: Il "Gestore" dovrà comunicare tempestivamente al servizio Suap del Comune di Lissone la variazione delle aziende partecipanti al mercato.
- Ad effettuare le attività di vendita in conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, e ss.mm.ii., dal Regolamento CE 852/2004 e relativi atti di recepimento e di tutte le normative specifiche in vigore;
- A recuperare i materiali di rifiuto lasciando pulita e sgombra l'area al termine delle operazioni di vendita.

Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi, assumendo, altresì, tutte le responsabilità derivanti dalla propria attività di vendita.

Art. 18

Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi in capo agli operatori agricoli

Il gestore, nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori agricoli e previsti dal Regolamento di mercato e dal presente disciplinare, applica i rimedi contrattualmente previsti per i rapporti interni tra operatori e gestore del mercato.

Per il Comune

Il Dirigente

Per _____

Il Presidente

ALLEGATO: planimetria

